

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Art. 76

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 32 del D.L. n. 223/2006, convertito in Legge n. 248/2006 e dall'art. 110 comma 6 del D. Lgs n. 267/2000.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
 1. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita IVA;
 2. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 3. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
3. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
 - a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione;
 - b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Art. 77

Presupposti e limiti per il conferimento di incarichi professionali

1. Per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata esperienza, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione stessa;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 78

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto al comma seguente ed al successivo art.80, alla selezione degli esperti ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi all'albo pretorio e sul sito informatico dell'Ente per almeno quindici giorni, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - c) la sua durata;
 - d) il compenso previsto;
2. L'Amministrazione può prevedere forme aggiuntive di pubblicità degli avvisi rispetto a quelle previste al comma precedente.
3. Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore a € 20.000,00 l'Amministrazione, in alternativa alle modalità di cui al comma 1, invita alla procedura comparativa di selezione almeno tre soggetti secondo i principi di cui all'art. 27 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006).

Art. 79

Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico desunte da precedenti esperienze professionali;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - d) entità del compenso richiesto.

Art. 80

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 77, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano oggettivamente possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

- c) . partecipazione a convegni e seminari, docenze, traduzioni ed in generale tutte le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e che danno luogo a compensi di modica entità.

Art. 81
Formalizzazione dell'incarico

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi delle parti.
2. Il disciplinare d'incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

Art. 82
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Art. 83
Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi.

1. L'Amministrazione rende noti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.